

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 192

del 29 ottobre 2003

relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/324/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai sensi del quale essa fissa le modalità di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾ ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa inerente al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e ai sensi del quale i documenti citati possono essere trasmessi tra le istituzioni, sia mediante attestati cartacei sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati attraverso servizi telematici,

visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai sensi del quale essa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri, modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni, soprattutto adeguando agli scambi telematici il flusso di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione del trattamento dell'informazione in ciascun Stato membro. Questa modernizzazione ha soprattutto lo scopo di accelerare la concessione delle prestazioni,

considerando quanto segue:

(1) Occorre precisare le condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 574/72 e stabilire modelli di attestati per l'applicazione di questo articolo.

visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾, ai sensi del quale essa è incaricata, in base agli studi e proposte della commissione tecnica per il trattamento dell'informazione, di adattare alle nuove tecniche di trattamento dell'informazione i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti, nonché le operazioni e le procedure di trasmissione dei dati previsti per l'applicazione del regolamento e relative modalità di applicazione,

(2) È necessario a tal fine promuovere e facilitare lo scambio di informazioni sulle carriere assicurative dei lavoratori che si sono spostati nell'Unione europea prima dell'età minima di apertura dei diritti a pensione degli Stati interessati, o qualsiasi procedura che consenta di informare i lavoratori abbastanza presto sui loro diritti e di accelerare l'ulteriore liquidazione di detti diritti.

(3) La decisione n. 118 del 20 aprile 1983 deve formare oggetto di talune modifiche e di un'attualizzazione,

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

DECIDE:

Le istituzioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 procedono alla ricostituzione della carriera assicurativa dei lavoratori soggetti alla legislazione di due o più Stati membri, secondo le seguenti disposizioni:

1. Le istituzioni in causa procedono alla ricostituzione della carriera del lavoratore, al massimo a partire dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età minima del pensionamento,
 - a) sia in seguito a una richiesta del lavoratore indirizzata ad una di queste istituzioni;
 - b) sia su iniziativa di una qualsiasi istituzione in causa.
2. Tutte le istituzioni mettono a disposizione delle istituzioni che devono procedere alle ricostituzioni di carriere l'insieme delle informazioni (dati di immatricolazione e periodi compiuti) relative alle carriere dei lavoratori assicurati presso altri Stati dell'Unione.

In funzione delle sue possibilità tecnologiche, detta istituzione mette queste informazioni a disposizione per via telematica (cfr. punto 2.1), mediante consultazione on line (cfr. punto 2.2), o con qualsiasi altro mezzo o procedura. In caso contrario deve ricorrere alla procedura cartacea descritta al punto 2.3.

Le scelte in materia di programmazione degli scambi di dati e di mezzi tecnici utilizzati sono determinati dagli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche dei loro sistemi pensionistici, e possono formare oggetto di accordi tra le autorità competenti degli Stati membri o tra le loro istituzioni.

- 2.1. Nel caso della trasmissione per via telematica, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera assicurativa del lavoratore, si rivolgerà, attraverso l'organismo designato del proprio Stato e gli organismi designati degli Stati interessati, all'istituzione competente in loco. Le domande e le risposte devono essere formattate conformemente agli attestati E 503 ed E 505. Per questi scambi le istituzioni interessate rispettano le regole di architettura comune, soprattutto in materia di sicurezza e di invio delle norme e le modalità di funzionamento della parte comune dei servizi telematici fissati dalla commissione amministrativa in applicazione degli articoli 117 bis e 117 ter del regolamento (CEE) n. 574/72.
- 2.2. In caso di consultazione on line, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore utilizza la ricostituzione della carriera dell'altra istituzione conformemente alla struttura dell'attestato E 505.
- 2.3. In caso di utilizzo per difetto della procedura cartacea, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore invia un attestato E 503 alle istituzioni di

tutti gli altri paesi d'impiego di cui è a conoscenza. In risposta ciascuna istituzione interessata invia un attestato E 505 che procede alla ricostituzione della carriera assicurativa della persona compiuta sotto la legislazione che essa applica. La procedura cartacea non necessita di intervento degli organismi designati.

Le autorità di due o più Stati membri possono convenire, previo parere della commissione amministrativa, di utilizzare gli attestati diversi dall'E 503 ed E 505 o di fissare modalità diverse di applicazione di questa procedura.

- 2.4. Per «organismo designato» ai sensi della presente decisione s'intende:

AUSTRIA:	Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Vienna
BELGIO:	L'Office National des pensions pour travailleurs salariés (ONP) Rijksdienst voor pensioenen (RVP), Bruxelles
DANIMARCA:	Den Sociale Sikringsstyrelse, København (National Social Security Agency), Copenhagen
FINLANDIA:	Eläketurvakeskus (ETK), Helsinki
FRANCIA:	Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), Parigi
GERMANIA:	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR — DSRV), Würzburg
GRECIA:	L'Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Atene
IRLANDA:	Department of Social and Family Affairs, Dublino
ITALIA:	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma
LUSSEMBURGO:	Centre Commun de la Sécurité Sociale, Lussemburgo
PAESI BASSI:	Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
PORTOGALLO:	Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS)/Centro Nacional de Pensões, Lisbona
SPAGNA:	Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Madrid
SVEZIA:	Riksförsäkringsverket, Stoccolma
REGNO UNITO:	Department for Work and Pensions, International Pension Centre, Newcastle upon Tyne

- 2.5. Alla presente decisione sono allegati i modelli degli attestati E 503 ed E 505, da utilizzare in caso di ricorso alla procedura cartacea.
3. Se la legislazione di uno Stato membro prevede condizioni di età per l'ammissione alla pensione di reversibilità, le istituzioni in causa procederanno in modo analogo alla ricostruzione della carriera di un lavoratore deceduto, al massimo a partire dalla data che precede di un anno quella in cui uno dei superstiti raggiungerà l'età minima di ammissione alla pensione di reversibilità.
4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 118 del 20 aprile 1983, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2004.

*Il Presidente della Commissione
amministrativa*
Giuseppe MICCIO

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento di sicurezza sociale
SEE *
Svizzera

E 503

Paese mittente ⁽²⁾Data di emissione ⁽¹⁾

DOMANDA DI RICOSTITUZIONE DI CARRIERA DI UN LAVORATORE

[Regolamento (CEE) n. 574/72, articolo 50, paragrafo 1, lettera b)]

1	Istituzione a cui si invia l'attestato
1.1	Denominazione
1.2	Numero di codice
1.3	Indirizzo (via, località, codice postale, paese)
2	Numeri d'immatricolazione
2.1	Presso il destinatario ⁽³⁾
2.2	Presso il mittente
3	Nomi e sesso
3.1	Cognome ⁽⁴⁾
3.2	Cognome di nascita ⁽⁴⁾
3.3	Nomi ⁽⁵⁾
3.4	Cognomi precedenti ⁽⁶⁾
3.5	Sesso ⁽⁷⁾
3.6	Cognome e nome del padre ⁽⁸⁾
3.7	Cognome e nome della madre ⁽⁸⁾
4	Nascita e nazionalità
4.1	Data ⁽⁹⁾
4.2	Località ⁽¹⁰⁾
4.3	Provincia o dipartimento ⁽¹¹⁾
4.4	Paese ⁽¹²⁾
4.5	Nazionalità ⁽¹³⁾
5	Indirizzo ⁽¹⁴⁾
.....	
6	Osservazioni ⁽¹⁵⁾
.....	

7	Istituzione emittente
7.1	Denominazione
7.2	Numero di codice
7.3	Indirizzo (via, località, codice postale, paese)
7.4	Timbro
7.5	Data
7.6	Firma

ISTRUZIONI

L'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore (istituzione emittente, rubrica 7) invia un attestato E 503 a ciascuna delle istituzioni interessate degli stati di impiego conosciuti (istituzione destinataria, rubrica 1). In risposta, ciascuna di queste ultime istituzioni trasmette un attestato E 505 alla prima istituzione.

NOTE

- (*) Accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale: ai fini di questo accordo il presente attestato è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
- (**) Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, allegato II, sicurezza sociale: ai fini di questo accordo, il presente attestato è valido anche per la Svizzera.
- (¹) Spetta all'istituzione mittente decidere in merito al formato di tale informazione.
- (²) Sigla dei paesi ai quali appartengono le istituzioni:
B: Belgio; D: Germania; DK: Danimarca; F: Francia; GR: Grecia; I: Italia; IRL: Irlanda; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; GB: Regno Unito; E: Spagna; P: Portogallo; A: Austria; FIN: Finlandia; S: Svezia; IS: Islanda; FL: Liechtenstein; N: Norvegia; CH: Svizzera.
- (³) Questa informazione è necessaria per i cittadini della Danimarca (indicare i numeri danesi CPR ed, eventualmente, ATP), per i cittadini della Grecia (indicare il numero di matricola e la codificazione dell'istituzione mittente) e per cittadini del Regno Unito.
Essa è opportuna per tutti gli altri Stati membri.
- (⁴) Il cognome comporta l'indicazione del cognome abituale o di quello acquisito per matrimonio.
Il cognome di nascita deve sempre essere indicato; ove coincida con quello da coniugata, annotare eventualmente la menzione «idem».
La dicitura «detto» e «alias» e le particelle devono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (⁵) Indicare tutti i nomi nello stesso ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (⁶) Da comunicare, in particolare in caso di adozione o di utilizzazione di soprannomi entrati nell'uso corrente.
Le diciture «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (⁷) M = maschile e F = femminile.
- (⁸) Questa informazione è necessaria per i cittadini francesi il cui paese di nascita non rientri nel territorio metropolitano francese.
- (⁹) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (¹⁰) Per le città francesi che comprendano più circoscrizioni, indicare il numero della circoscrizione (esempio: Parigi 14).
- (¹¹) Informazione obbligatoria per gli assicurati di nazionalità francese o italiana; questa rubrica comprende, a seconda dei paesi, l'indicazione di appartenenza territoriale del luogo di nascita (esempio: per quanto riguarda la Francia, per un comune di nascita: Lille, indicare il dipartimento di nascita: Nord unito al codice dipartimentale, qualora noto all'assicurato, nella fattispecie: 59; l'informazione comunicata sarà dunque: Nord 59. Per quanto riguarda l'Italia, per un comune di nascita: Rimini, indicare la provincia di nascita: Forlì).
- (¹²) Sigla del paese di nascita dell'assicurato codificato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹³) Sigla del paese di nazionalità dell'assicurato codificato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁴) Indirizzo attuale dell'assicurato nel paese stesso, secondo le norme dei paesi di residenza.
- (¹⁵) Osservazioni di qualsiasi genere (ultimo indirizzo in Danimarca e nei Paesi Bassi).
Province in cui l'attività dell'assicurato è stata svolta in Italia.

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento sulla sicurezza sociale
SEE *
Svizzera

E 505

Paese mittente ⁽²⁾Data di emissione ⁽¹⁾Tipo di comunicazione ⁽³⁾

ATTESTATO RELATIVO ALLA CARRIERA ASSICURATIVA DI UN LAVORATORE

[Regolamento (CEE) n. 574/72, articolo 50, paragrafo 1, lettera a)]

1	Istituzione a cui si invia l'attestato ⁽⁴⁾
1.1	Denominazione
1.2	Numero di codice
1.3	Indirizzo (via, località, codice postale, paese)
2	Numeri di matricola ⁽⁵⁾
2.1	Presso il destinatario
2.2	Presso il mittente
3	Cognomi e sesso
3.1	Cognome ⁽⁶⁾
3.2	Cognome di nascita ⁽⁶⁾
3.3	Nomi ⁽⁷⁾
3.4	Cognomi precedenti ⁽⁸⁾
3.5	Sesso ⁽⁹⁾
3.6	Cognome e nomi del padre ⁽¹⁰⁾
3.7	Cognome e nomi della madre ⁽¹⁰⁾
4	Nascita, cittadinanza e nazionalità
4.1	Data ⁽¹¹⁾
4.2	Luogo ⁽¹²⁾
4.3	Provincia o dipartimento ⁽¹³⁾
4.4	Paese ⁽¹⁴⁾
4.5	Cittadinanza ⁽¹⁵⁾
4.6	Data del decesso ⁽¹⁶⁾
5	Indirizzo ⁽¹⁷⁾
.....	
6	Osservazioni ⁽¹⁸⁾
.....	

[illegible]

12. Periodo totale di assicurazione o periodo totale compiuto nei regimi di sicurezza sociale del paese mittente:

— periodi da prendere in considerazione per l'apertura del diritto e il calcolo delle prestazioni ⁽²⁴⁾

Giorni Settimane Mesi Trimestri Anni

— periodi da prendere in considerazione soltanto per il calcolo delle prestazioni ⁽²⁴⁾

Giorni Settimane Mesi Trimestri Anni

13. Osservazioni relative alle colonne 7-11

14	Istituzione emittente
----	-----------------------

14.1 Denominazione

14.2 Numero di codice

14.3 Indirizzo (via, località, codice postale, paese)

14.4 Timbro

14.5 Data

14.6 Firma

ISTRUZIONI

L'attestato deve essere rilasciato dall'istituzione emittente per i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione che essa applica. Ciascuna istituzione in causa emette un attestato per periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e l'indirizza all'organismo che procede alla ricostituzione della carriera.

Questo attestato non sostituisce l'E 205 e l'E 206.

L'attestato deve essere compilato in caratteri di stampa. Si compone di due pagine nessuna delle quali può essere soppressa anche se rimane in bianco.

NOTE

- (*) Accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale: ai fini di tale accordo, il presente attestato è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
- (**) Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, allegato II, sicurezza sociale: ai fini di tale accordo, il presente attestato è valido anche per la Svizzera.
- (1) Spetta all'istituzione mittente decidere in merito al formato di tale informazione.
- (2) Sigle dei paesi ai quali appartengono le istituzioni:
B: Belgio; D: Germania; DK: Danimarca; F: Francia; GR: Grecia; I: Italia; IRL: Irlanda; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; GB: Regno Unito; E: Spagna; P: Portogallo; A: Austria; FIN: Finlandia; S: Svezia; IS: Islanda; FL: Liechtenstein; N: Norvegia; CH: Svizzera.
- (3) Tipo di comunicazione
Annotare nell'apposita casella il codice relativo al trattamento usato per il corrispondente formulario E 503.
Codice 31: *Identificazione senza divergenze*
Nessuna differenza tra gli elementi forniti dal formulario E 503 e quelli che figurano nel casellario nazionale di riferimento.
Il numero di matricola è indicato.
Codice 32: *Identificazione con divergenze*
Gli elementi forniti dal formulario E 503 differiscono leggermente da quelli che figurano nello schedario nazionale di riferimento.
Il numero di matricola è indicato. Le informazioni contenute nello schedario di riferimento sono indicate nei paragrafi da 3 a 5.
Codice 33: *identificazione impossibile (omonimia)*
Vari assicurati iscritti nello schedario nazionale di riferimento possono corrispondere all'assicurato indicato dal formulario E 503.
Il numero di matricola non è indicato.
Codice 34: *identificazione impossibile (formulari inutilizzabili)*
Le informazioni contenute nel formulario E 503 sono impossibili da utilizzare perché illeggibili o per mancata ottemperanza alle previste norme di compilazione.
Il numero di matricola non è indicato.
Codice 35: *identificazione impossibile (assenza di filiazione)*
Vari assicurati iscritti nello schedario nazionale di riferimento risultano di identità uguale a quella indicata dal formulario E 503. L'assenza di filiazione non consente di distinguerli.
Il numero di matricola non è indicato.
Codice 36: *identificazione impossibile (informazioni non plausibili)*
Le informazioni contenute nel formulario E 503 risultano non plausibili: è indispensabile un controllo.
Il numero di matricola non è indicato.
- (4) Il destinatario è uno degli organismi designati elencati nella decisione n. 118. Tuttavia, poiché i formulari sono riuniti e inviati con una distinta, è sufficiente indicare la sigla del paese destinatario.
- (5) Numero di matricola
Presso l'istituzione destinataria:
— indicare il numero annotato sul formulario E 503.
Presso l'istituzione mittente:
— informazione indispensabile per i tipi di comunicazione dei codici 21 e 22 (con o senza divergenze).
- (6) Per cognome si intende il cognome normalmente usato oppure il cognome da coniugata.
Il cognome di nascita deve essere sempre indicato. Ove il cognome coincida con quello di nascita, si apponga la dicitura «idem».
Le diciture «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (7) Indicare tutti i nomi nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (8) Da fornire soprattutto in caso di adozione o di utilizzazione di soprannomi di uso corrente.
Le diciture «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (9) M = maschile e F = femminile.
- (10) Informazione necessaria per i cittadini francesi il cui luogo di nascita non rientri nel territorio metropolitano francese.
- (11) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (12) Per la città francesi comprendenti più circoscrizioni, indicare il numero della circoscrizione (esempio: Parigi 14).
- (13) Informazione obbligatoria per gli assicurati di nazionalità francese o italiana, facoltativa per i cittadini degli altri Stati membri; questa voce comporta, secondo il paese, l'indicazione dell'appartenenza territoriale del luogo di nascita (esempio: per quanto riguarda la Francia, per un comune di nascita: Lille, occorre indicarne il dipartimento di nascita: Nord, insieme al codice del dipartimento, se l'assicurato lo conosce, nella fattispecie 59. L'informazione comunicata sarà dunque: Nord 59. Per quanto riguarda l'Italia, per un comune di nascita: Rimini, indicare la provincia di nascita: Forlì).

- (¹⁴) Sigla del paese di nascita dell'assicurato, secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁵) Sigla del paese di nazionalità dell'assicurato, secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁶) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (¹⁷) Indirizzo attuale dell'assicurato, secondo le norme del paese di residenza.
- (¹⁸) Osservazioni di qualsiasi genere (ultimo indirizzo in Danimarca e nei Paesi Bassi).
- (¹⁹) Indicazione, in ordine cronologico, di tutti i periodi compiuti nello Stato di appartenenza dell'istituzione che compila l'attestato, con una riga per periodo. Si raccomanda alle istituzioni di conservare queste informazioni nell'unità di tempo in cui sono state comunicate.
- (²⁰) Nomenclatura del tipo di periodo compiuto (i codici sono indicati nell'allegato 6 del documento di applicazione della decisione n. 192).
- (²¹) Le istituzioni emittenti possono apportare informazioni supplementari per i periodi di carriera comunicati ed è opportuno riferirsi all'elenco dei codici di ciascuno Stato indicati nell'allegato 6 del documento di applicazione della decisione n. 192.
- (²²) Indicazione del regime assicurativo (i codici dei regimi assicurativi di ciascuno Stato sono riportati nell'allegato 6 del documento di applicazione della decisione n. 192).
- (²³) Va compilato, per i paesi aventi regime minerario separato, soltanto per i periodi compiuti in tale regime. Questa colonna va compilata obbligatoriamente per i paesi senza regime minerario separato se l'assicurato ha esercitato un'attività nelle miniere. Indicare in questo caso uno dei codici seguenti:
- 1 = in superficie,
 - 2 = sul fondo,
 - 3 = non precisato.
- (²⁴) I valori devono essere cumulati senza conversione.
-